

# **TI\_GERICHTE 14.2002.74 vom 23. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.74)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.74 du 23 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.74 del 23 aprile 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

ottobre 2000 al 1. febbraio 2001.

### **E. 2**

a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. b) Con l'atto di appello l'escussa ha rilevato che il 7 settembre 1999, dopo diverse richieste di pagamento delle pigioni arretrate, i locatori le hanno notificato la disdetta del contratto per il 31 gennaio 1999 e subordinatamente per il 31 dicembre 1999. La disdetta non è stata da lei contestata. Secondo l'appellante con questa disdetta è stata annullata la relazione contrattuale, che pertanto non sarebbe più retta dal contratto di locazione 1. maggio 1988 (doc. A), il quale di conseguenza non può costituire valido riconoscimento di debito per le pigioni poste in esecuzione. Queste allegazioni non possono essere considerate ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, costituendo nova irricevibili, essendo state presentate dall'escussa la prima volta in sede di appello.

### **E. 3**

a) Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso, anche quando in relazione alla pretesa posta in esecuzione è pendente un'azione di merito. Siccome nella procedura di rigetto non viene deciso in merito all'esistenza materiale di un credito, l'oggetto della procedura è diverso. Può infatti sussistere un legittimo interesse ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante la litipendenza di una procedura di merito, in particolare per potere adempiere i presupposti previsti dall'art. 83 LEF e chiedere il pignoramento provvisorio (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ad art. 84 LEF; Stücheli, op. cit. p. 99). b) Per poter eccepire la litispendenza occorre una perfetta identità fra le azioni proposte, sia per l'oggetto sia per le parti (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Lugano 2000, n. 6 e 8 ad art. 23). c) L'escussa ha sollevato l'eccezione di litispendenza rilevando che la precedente sentenza di rigetto dell'opposizione 26 aprile 2000 della Pretura del Distretto di Riviera (doc. B) è oggetto di un'azione di disconoscimento di debito, con cui è stato chiesto di accertare l'inesistenza del debito vantato dai creditori, che comporterebbe necessariamente l'inesistenza di ogni debito successivo per pigioni non pagate. Dalla sentenza 26 aprile 2000 prodotta agli atti (doc. B) si evince che le pigioni allora poste in esecuzione concernevano un periodo precedente, ossia da novembre 1997 a settembre 1999, per cui non solo la presente procedura di rigetto può essere decisa anche se contemporaneamente è pendente un'azione di merito, ma la procedura che ci occupa riguarda un periodo di locazione diverso da quello oggetto

dell'azione di disconoscimento, per cui nemmeno è data l'identità fra le due procedure.

#### **E. 4**

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. Il contratto di locazione sottoscritto dal locatario costituisce in via di principio titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per i canoni ivi stipulati e scaduti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF). b) Per l'art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione. La solidarietà è altrimenti ammessa solo quando è espressamente prevista dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO; Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 340). Ex art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione. c) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BLSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, op. cit. n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, op.cit. p. 350, con rif.). d) L'escussa pretende che per il periodo successivo al mese di settembre 2000, ossia dal 1. ottobre 2000 (recte: dal 1. ottobre 1999 per la precisazione di cui al considerando 1.b), tra le parti si sia instaurata una relazione di fatto e che il contratto di locazione doc. A non sia più valido, in seguito al pagamento da parte del locatario debitore solidale \_\_\_\_\_ di un importo di fr. 20'000.-- conseguentemente ad un accordo transattivo. Orbene dalla sentenza 26 aprile 2000 (doc. B) concernente il periodo di locazione da novembre 1997 a settembre 1999 emerge che \_\_\_\_\_ ha versato un importo di fr. 20'000.-- e che questa somma andava dedotta dal credito nei confronti di \_\_\_\_\_. Da queste circostanze, che riguardano un periodo precedente a quello in esame, non è però deducibile lo scioglimento del contratto di locazione doc. A nei confronti dell'escussa. Dal menzionato contratto di locazione emerge d'altro canto che i locatari \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sono obbligati nei confronti dei locatori a rispondere solidalmente per tutti gli obblighi derivanti dal contratto (art. 143 cpv. 1 CO), per cui i precedenti erano legittimati ex art. 144 CO a promuovere l'esecuzione in oggetto solo

contro \_\_\_\_\_. Quest'ultima in sede pretorile non ha invocato una disdetta per la precisata data del 1. ottobre 1999 e nemmeno ha sostenuto che il contratto di locazione sia stato successivamente sciolto in seguito a disdetta. In prima sede i creditori hanno affermato che l'escussa ha occupato l'abitazione in oggetto fino al 1. febbraio 2001, fatto non contestato dalla conduttrice. A conferma di ciò dal decreto di sfratto 27 dicembre 2000 (doc. C, dispositivo 2.1) risulta che \_\_\_\_\_ doveva lasciare l'appartamento entro 20 giorni dopo la notifica della decisione, per cui si può ritenere che fino al 1. febbraio 2001 il rapporto tra le parti sia stato retto dal contratto di locazione doc. A. Per quel che riguarda l'ammontare del canone di locazione va rilevato che il contratto doc. A punto 4.1. rinvia, per quel che riguarda l'adeguamento, ad un allegato, facente parte integrante del contratto, in cui sono stati fissati gli adeguamenti al rincaro: l'ultimo adeguamento al 28 febbraio 1998 è stato fissato in fr. 2'090.--, per cui questo importo può essere considerato quale pigione mensile riconosciuta per il periodo posto in esecuzione. Il doc. A costituisce quindi valido titolo di rigetto dell'opposizione ex art. 82 LEF per le pigioni dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, ossia 16 mesi a Fr. 2090.-- al mese, complessivamente fr. 33'440.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2001. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

#### **E. 5**

L'appello

#### **E. 6**

agosto 2002 \_\_\_\_\_, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.